

Messaggio

numero

7275

data

25 gennaio 2017

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 concernente il nuovo concetto organizzativo degli organi di condotta cantonali e le competenze sull'approvvigionamento economico del Paese

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 (RL 1.5.4.2; in seguito: legge).

1. INTRODUZIONE

1.1 Situazione attuale e obiettivo

In risposta all'evoluzione storica, il legislatore federale ha emanato, in data 4 ottobre 2002, la Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) e ha lasciato ai Cantoni il compito di disciplinare l'istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione, nonché l'intervento delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione.

Il Cantone Ticino ha quindi adottato, in data 26 febbraio 2007, la legge citata in ingresso. Il testo ha tenuto conto delle varie riforme introdotte negli anni novanta focalizzandosi sull'aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni di emergenza così come sulla collaborazione più stretta tra le organizzazioni partner.

Queste ultime (polizia, pompieri, servizi del sistema sanitario, servizi tecnici e protezione civile) sono responsabili per i loro settori di competenza e si sostengono a vicenda nello svolgimento delle loro attività.

Per far fronte ad eventi maggiori, a catastrofi o ad altri avvenimenti, le organizzazioni partner dispongono di mezzi a struttura modulare. I mezzi di intervento vengono coordinati e rinforzati in funzione del tipo e della gravità dell'evento.

Come si evince dal Messaggio n. 5785 del 9 maggio 2006 (cfr. pag. 2 e 3):

“Il primo gradino di tale struttura consiste nell'intervento in caso di sinistro quotidiano. Per tali eventi, i mezzi di primo intervento (polizia, pompieri ed organizzazioni sanitarie di salvataggio) sono addestrati ad operare direttamente sul posto. La condotta delle operazioni spetta di regola all'organizzazione partner competente, solitamente alla polizia o ai pompieri. A seconda delle necessità è tuttavia possibile che anche in questi casi “quotidiani” venga costituito uno stato maggiore con il compito di dirigere e coordinare le forze di primo intervento.”

In caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza più estese, le organizzazioni partner possono convocare ulteriori entità d'intervento. In caso di eventi di ampia portata, la condotta incombe sempre ad una direzione d'intervento comune, formata da specialisti provenienti dalle organizzazioni partner coinvolte o dall'amministrazione responsabile. Nel caso di eventi duraturi, ai quali partecipano più organizzazioni partner, il comando delle operazioni è assunto da un organo di condotta. In esso sono rappresentate tutte le principali organizzazioni coinvolte”.

La presente modifica legislativa si inserisce in questo contesto, proponendo quindi l'istituzione di un nuovo concetto organizzativo, il cui obiettivo è quindi quello di istituire una nuova struttura di condotta che permetterà una maggiore flessibilità ed efficacia nella gestione degli avvenimenti ottimizzando le risorse disponibili.

Grazie a questa revisione cogliamo l'occasione per inserire una base legale cantonale (cfr. a questo proposito il nuovo art. 2 cpv. 2 ed il nuovo art. 3 cpv. 1 e 2 della legge) che permetta al Cantone di adempiere i compiti delegatigli dalla Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese dell'8 ottobre 1982 (LAP; RS 531).

2. NOVITÀ PRINCIPALI

2.1 Nuovo concetto organizzativo

Nel corso degli ultimi anni, ritenuta la complessità dei processi di lavoro e il sovradimensionamento dello Stato Maggiore di condotta, a seguito di un'analisi critica, è nata la necessità di rivedere la struttura dell'organizzazione di condotta e le relative competenze. La proposta che è scaturita è quella secondo la quale risulta fondamentale poter disporre di una struttura efficace, flessibile e professionale capace di dare una risposta rapida ed immediata per la gestione degli eventi.

Per poter garantire una sempre maggiore collaborazione, ma soprattutto un coordinamento ottimale tra i vari partner tenuti a intervenire, con il presente messaggio teniamo quindi a illustrare le nuove strutture, ossia il nuovo **Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC)** e lo **Stato maggiore regionale di condotta (SMRC)**, che vanno a rimpiazzare/integrare quelle attualmente conosciute.

A seguito di questa adozione, l'attuale legge non corrisponde più al nuovo concetto organizzativo di condotta cantonale, per cui si rende necessario modificare diversi articoli.

La nuova struttura rispecchia il principio dei 5 pilastri (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile) che compongono la protezione della popolazione con l'aggiunta di ambiti fondamentali di condotta, necessari per il funzionamento dello SMCC.

La proposta, oggetto del presente messaggio, intende ancorare nella legge questa nuova concezione di condotta cantonale con particolare attenzione alle competenze di ogni singolo ente, all'interazione tra autorità politica ed autorità amministrativa ed alla distribuzione dei compiti al fine di raggiungere maggiore efficacia nella protezione della popolazione.

2.2 Organi di condotta

L'attuale legge menziona all'art. 9 l'Organizzazione degli stati maggiori di condotta, suddivisi in strutture: lo SMCC, il NOC e lo **Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI)**.

A.

Con la nuova proposta si intende creare lo SMCC quale unica struttura capace di assorbire gli Stati Maggiori attualmente conosciuti. Di fatto, viene eliminato il Nucleo Operativo di Catastrofe (NOC). Questa nuova organizzazione permetterà il mantenimento delle competenze di condotta degli enti coinvolti, snellerà il flusso di informazioni e la distribuzione dei compiti. Rispetto all'attuale struttura, dove il Comandante del NOC (Comandante della Polizia cantonale) non è automaticamente a capo dello SMCC, la nuova organizzazione prevede che a capo dello SMCC vi sia sempre, per lo meno nella fase acuta o di pianificazione, il Comandante della Polizia cantonale.

Con questa modifica si evita il passaggio di consegne (Capo NOC → Capo SMCC) garantendo in tal modo una maggiore efficacia e semplificazione così come un'uniformità di condotta, poiché la competenza rimarrà affidata al medesimo Ente.

Esempi 2014:

- Il maltempo del novembre 2014, toccando simultaneamente più distretti in più località, ha permesso di constatare, come la presenza di SM ad hoc sul territorio, abbia favorito il lavoro del NOC, il quale ha potuto concentrarsi sui problemi di valenza cantonale. Per questo motivo, è opportuno inserire nella legge, la competenza al Cdt dello SMCC di ordinare o di autorizzare la creazione di Stati Maggiori regionali di condotta (SMRC).
- La situazione venutasi a creare con le abbondanti piogge di fine ottobre – inizio novembre, ha visto la costituzione del NOC per gestire gli avvenimenti a livello cantonale. In parallelo e autonomamente si sono creati e costituiti due SM locali e più precisamente a Locarno e a Lugano, che hanno coordinato le attività, principalmente lungo le sponde dei due laghi. Le 3 strutture di condotta si sono coordinate grazie a riunioni regolari (rapporti di situazione) alle quali erano presenti, per i 2 SM locali, i Cdt delle Polizie Comunali polo.

La funzione del Capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) attualmente chiamata a ricoprire il ruolo di Capo dello SMCC, verrà integrata nella nuova struttura (SMCC) e verrà disciplinata durante la revisione del Regolamento sulla Protezione della Popolazione (RProtPop).


B.

Considerata l'importanza dell'interazione tra lo SMCC e l'autorità politica, rispettivamente amministrativa del Cantone, la nuova struttura prevede inoltre la creazione di una cellula fondamentale diretta dal Cancelliere dello Stato. Egli avrà il compito di coordinare i vari servizi dell'Amministrazione cantonale, in particolare il servizio giuridico, il servizio finanziario, quello del personale e dell'informatica come pure la Sezione degli enti locali.

Prima della creazione di questa organizzazione, gli ambiti sopraccitati, suddivisi in servizio del personale, giuridico e finanze, erano subordinati al Capo dello Stato maggiore che a sua volta era direttamente dipendente dal capo dello SMCC.

L'istituzione della nuova cellula permetterà quindi, oltre che una maggiore coordinazione dei vari servizi, il flusso diretto di informazioni, qualora la situazione lo necessitasse, tra il Cancelliere dello Stato e il Comandante del SMCC.

Per meglio illustrare quanto sopra esposto si rimanda allo schema qui di seguito:



2.3 Struttura fronte e struttura retro

Attualmente, lo SMEPI, costituisce il primo Stato maggiore di condotta che viene attivato nel caso di avvenimenti che possono essere definiti gestibili, di regola, con i mezzi ordinari. Esso è solitamente condotto dalla Polizia cantonale la quale, a dipendenza dello scenario, può delegare il compito.

Nel caso in cui la portata dell'evento aumenti, esiste la possibilità di "rinforzare" ad hoc questo organo di condotta al fronte. Infatti a dipendenza dell'avvenimento possono essere inseriti in maniera modulare i rappresentanti degli enti o delle organizzazioni interessate.

Con l'introduzione del concetto di "struttura fronte e struttura retro", lo SMEPI non subisce cambiamenti di rilievo e continua a svolgere le attività di coordinamento al fronte dei primi enti mobilitati, di regola polizia, pompieri e servizi sanitari.

In situazioni particolari però, dove è necessario l'impiego di ulteriori mezzi e risorse, lo SMEPI, che opera al fronte, può avvalersi (per il coordinamento delle retrovie) di uno SMRC o dello SMCC. Quest'ultimo si occupa infatti della gestione a livello cantonale dell'avvenimento e supporta le organizzazioni di condotta al fronte, con una visione globale delle ripercussioni che l'avvenimento può comportare e una gestione razionale delle risorse disponibili.

Le grosse novità di questa proposta sono dovute al fatto che, dal momento in cui lo SMCC è stato attivato, esso garantirà la condotta dell'avvenimento fino al termine delle operazioni (ripristino compreso), evitando così la creazione di un'ulteriore struttura di condotta (quale attualmente il NOC) con tutte le implicazioni del caso e sfruttando al meglio le risorse disponibili, siano esse umane o materiali. La seconda novità corrisponde al fatto che, con la creazione dello SMRC, lo SMCC potrà concentrarsi sugli aspetti di coordinazione a livello cantonale, demandando allo stato maggiore dell'area colpita, aspetti di condotta regionale.

2.4 Approvvigionamento economico del Paese

La presente revisione di legge, come già anticipato, contempla pure l'inserimento di una base legale cantonale relativa all'approvvigionamento economico del Paese, necessaria per adempiere i relativi compiti delegati ai Cantoni dalla Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese dell'8 ottobre 1982 (LAP; RS 531) per adeguarsi al meglio alle nuove sfide lanciate dall'evoluzione dell'economia e della politica di sicurezza a livello nazionale e internazionale.

L'approvvigionamento economico del Paese, in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé, fissato all'art. 102 della Costituzione federale, è di competenza della Confederazione.

La recente revisione totale della LAP , approvata dal Parlamento il 17 giugno 2016 (entrata in vigore prevista nel corso del 2017), prevede in generale il passaggio dalla logica della sicurezza, che era legata alla difesa nazionale e all'economia di guerra in relazione a minacce d'ordine egemonico o bellico, alla logica del rischio, legato oggi piuttosto alla mancanza delle risorse e alla necessità di una costante disponibilità delle infrastrutture.

Restano saldi i principi del primato dell'economia, della sussidiarietà dell'intervento statale e dell'interdizione di condurre una politica strutturale, mentre vengono introdotti i nuovi concetti di aumento della resistenza dei rami economici di importanza vitale, tramite il rafforzamento della stabilità delle infrastrutture, per ridurre le probabilità di guasti e danni all'economia, e di dinamizzazione, inteso quale intervento anticipato nella difesa materiale dei rischi e di azione rapida legislativa per ottenere al momento opportuno l'effetto auspicato sul mercato (cfr. messaggio del 3 settembre 2014 concernente la revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese, in FF 2014 6105 segg.).

Sia la LAP attualmente vigente che la nuova LAP regolano le competenze di applicazione della legge in modo tale che l'aspetto decisionale in materia resta comunque fermamente nelle mani della Confederazione. Ai Cantoni spetta esclusivamente l'emanazione di disposizioni d'esecuzione dei compiti loro delegati e l'istituzione degli organi necessari, quindi esclusivamente competenze a livello organizzativo.

Da qui la necessità di istituire appunto la relativa base legale cantonale, ancorata principalmente agli art. 3 e 4 proposti in questo messaggio (cfr. commenti dei singoli articoli).

3. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Con Nota a Protocollo n. 14/2016 della seduta del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2016 il Dipartimento delle istituzioni è stato autorizzato ad organizzare una procedura di consultazione che ha coinvolto:

- Municipi del Cantone;
- Associazione dei comuni ticinesi;
- Federazione Cantonale Ticinese Corpi Pompieri;
- Federazione Cantonale Ticinese Servizio Autoambulanze;
- Divisione dell'economia;
- Polizia cantonale;
- Sezione del militare e della protezione della popolazione;
- Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo;
- Ufficio del medico cantonale.

4. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 2 cpv. 1 e 2

Obiettivi

¹La protezione della popolazione è un sistema integrato con il compito di coordinare l'intervento **delle autorità cantonali e comunali e di organizzazioni civili di aiuto e salvataggio** in caso di eventi maggiori o di catastrofe.

²Essa ha altresì lo scopo di garantire, in caso di stato di necessità, l'attività governativa e amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili **così come l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale.**

Capoverso 1

L'art. 2 è stato modificato al cpv. 1 con l'aggiunta delle autorità cantonali e comunali. Questa specificazione si rende necessaria poiché, a dipendenza dell'evento e del luogo in cui questo avviene, possono essere implicati sia le autorità cantonali che comunali, partendo dalla struttura di condotta al fronte rappresentata dallo SMEPI (vedi art.12).

Capoverso 2

Al cpv. 2 è stato inserito il concetto di approvvigionamento economico di cui agli articoli 1 e 2 della nuova LAP, che riprende in sostanza il medesimo concetto fissato all'art. 1 dell'attuale LAP. Quali beni d'importanza vitale si intendono in particolare i vettori energetici, le derrate alimentari, gli agenti terapeutici (per esempio: farmaci e vaccini) e le materie prime, mentre quali servizi d'importanza vitale si intendono in particolare i servizi di trasporto, di logistica, d'informazione e comunicazione, il trasporto e la distribuzione di vettori energetici, la costituzione di scorte e l'immagazzinamento.

Art. 3

Cantone

¹Il Cantone esercita la sorveglianza sulla protezione della popolazione **e sull'approvvigionamento economico del Paese** determinandone l'organizzazione.

²**Il Consiglio di Stato emana** le norme di esecuzione, designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge **e funge da Servizio cantonale per l'approvvigionamento economico del Paese.**

³**Il Consiglio di Stato allestisce un catalogo relativo all'analisi dei pericoli.**

Capoverso 1

È stato semplicemente aggiunto il tema dell'approvvigionamento economico del Paese per comprenderlo nell'esercizio di sorveglianza da parte del Cantone.

Capoverso 2

La formulazione è stata leggermente rivista evidenziando come tale capoverso rappresenti la necessaria base legale per l'istituzione del Servizio cantonale per l'approvvigionamento economico del Paese, come prevede la legislazione federale in materia (art. 54 cpv. 1 LAP, rispettivamente art. 59 cpv. 1 della nuova LAP, sostanzialmente identico all'art. 54 cpv. 1 LAP).

Attualmente la struttura organizzativa cantonale, nell'ambito dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP), è rappresentata dall'Ufficio cantonale per l'approvvigionamento economico del Paese (UCAEP) sottoposto al Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE).

Tuttavia già alcuni anni fa l'UCAEP si è chinato sulla questione della prontezza e qualità d'intervento e in generale delle capacità decisionali e dell'adeguatezza della propria struttura organizzativa ed era così giunto nel febbraio 2011 ad ottenere dal Governo l'approvazione alla sua riorganizzazione. Negli intenti dell'UCAEP, del DFE e del Consiglio di Stato vi era la volontà di rafforzare sensibilmente la struttura organizzativa cantonale AEP, inserendola in un'organizzazione di comprovata efficienza e maggiormente interconnessa con enti e servizi di intervento determinanti in caso di effettiva necessità di intervento in tale ambito.

A tale scopo era stato coinvolto sia lo SMCC che, a titolo informativo, l'Ufficio federale AEP. Il progetto di revisione totale della LAP ha però frenato la preparazione dell'adeguata base legale nella legge.

I dettagli organizzativi e procedurali come pure la possibile collaborazione con il nuovo SMCC, saranno viceversa fissati a livello di Regolamento di applicazione.

Capoverso 3

Ritenuto quanto previsto dall'art. 8 della LPPC, ossia la collaborazione di Confederazione e Cantoni nella ricerca e nello sviluppo nel settore della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli, si è reputato necessario inserire un nuovo cpv. 3 che sancisse il principio secondo il quale al Consiglio di Stato compete l'allestimento di un catalogo relativo all'analisi dei pericoli.

L'analisi dei pericoli costituisce, infatti, la base per la pianificazione delle misure di prevenzione e di preparazione necessarie per garantire la sicurezza della popolazione e far fronte a sinistri e ad altre situazioni d'emergenza.

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

Comuni

³I Comuni istituiscono il Servizio di riferimento per l'approvvigionamento economico del Paese. Tale Servizio sottostà al coordinamento e alla vigilanza del Dipartimento competente.

L'art. 4 cpv. 3 rappresenta l'indispensabile base legale per l'istituzione del servizio competente AEP a livello comunale, che è l'organo più direttamente a contatto con la popolazione locale e in grado di intervenire celermente ed efficacemente su tutto il proprio territorio. I compiti affidati ai Comuni sono comunque, attualmente, limitati al tema del razionamento dell'olio combustibile (intervento solo parziale) e del razionamento delle derrate alimentari alla popolazione locale tramite consegna di buoni precedentemente ricevuti dal Servizio cantonale AEP.

Già da oltre 10 anni sussistono non solo tali compiti, bensì pure, de facto, i responsabili AEP comunali, la cui lista viene aggiornata dal Cantone ogni 4-6 anni. In definitiva a livello di Comuni, con la presente modifica della LProtPop, viene semplicemente formalizzata l'esistenza del Servizio comunale di riferimento per l'approvvigionamento economico del Paese, con le sue già oggi limitate ed esigue competenze. Non vi sono pertanto nuovi compiti da assumere a livello comunale. Anzi, la Confederazione sta valutando la possibilità di operare una scelta strategica in favore di una maggiore centralizzazione a livello federale di compiti che attualmente spettano a Cantoni e Comuni, sia nel settore del razionamento di carburante che in quello del razionamento delle derrate alimentari, tramite

persone di collegamento, che verranno istruite nella loro funzione e impiegate secondo necessità.

La relativa documentazione per gli interventi di competenza cantonale e comunale è comunque regolarmente preparata dalla Confederazione, che, unitamente al Cantone, si occupa pure dell'istruzione e della formazione.

Nell'ambito formativo e informativo appare importante auspicare che la persona di riferimento, designata dal Municipio per il servizio AEP comunale, sia la medesima che collabora attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni partner nello svolgimento dei compiti di protezione della popolazione, affinché non vi sia inutile dispersione di informazioni e di conoscenza settoriale su più individui (principio di efficienza).

Art. 9 cpv. 2 lett. a) e b) e 3 (nuovo)

Organizzazione degli stati maggiori di condotta

²L'OSMC si fonda sulle seguenti strutture:

- a) **Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);**
- b) **Stato maggiore regionale di condotta (SMRC);**
- c) Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI).

³L'OSMC opera, di regola, in tre fasi distinte:

- fase di pianificazione;
- fase di condotta acuta;
- fase di condotta del ripristino.

Questo capoverso viene adeguato in modo da tener conto che lo SMCC e il NOC vengono sostituiti dal nuovo SMCC e viene inserito lo SMRC.

Le singole strutture di condotta, nel rispetto della sovranità comunale, dovranno tenere in considerazione e, se del caso, favorire l'integrazione delle eventuali cellule di condotta create a livello comunale. La persona di riferimento è quella prevista all'art. 4 cpv. 1.

Con l'aggiunta del cpv. 3 si vuole regolare gli ambiti di condotta in cui opera l'OSMC.

Art. 10 cpv. 1, 3, 4 (nuovo), 5 (nuovo)

Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC)

¹**Lo SMCC** è l'organo cantonale di condotta del Consiglio di Stato, che ne definisce la composizione, l'organizzazione e il funzionamento.

³Esso è competente quando le circostanze lo esigono, per predisporre e coordinare, in collaborazione con le autorità locali, le necessarie misure d'urgenza e di assistenza e condurne l'attuazione; tali misure, qualora non siano potute essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.

⁴La sua attivazione è decisa **dal Comandante della Polizia cantonale**; in caso di impedimento di questo e in successione, **dal suo sostituto o dall'ufficiale di picchetto della Polizia cantonale**.

⁵La Polizia cantonale conduce, di regola, la fase di pianificazione e acuta, mentre può delegare ad un partner della Protezione della popolazione la condotta della fase di ripristino. La continuità di condotta deve essere garantita in ogni fase.

Capoverso 1

L'art. 10 è stato rivisto dal momento che è stata concepita una nuova struttura nella quale il nuovo SMCC ha sostituito i vigenti NOC e SMCC.

Questa nuova unica struttura permette il mantenimento delle competenze di comando, evitando trapassi di competenze, come previsto finora, facilita il lavoro all'interno dello SM e garantisce uno standard unico.

Capoverso 3

Si precisa che, essendo lo SMCC sotto l'egida del Consiglio di Stato, esso non necessita della preventiva ratifica delle misure d'urgenza adottate.

Capoverso 4

L'inserimento dell'aspetto del sostituto del Comandante e dell'ufficiale di picchetto della Polizia cantonale, garantisce l'attivazione dello SMCC, anche in caso di assenza del Comandante della Polizia cantonale.

Capoverso 5

Si vuole ribadire l'aspetto di leadership di condotta della Polizia cantonale, in particolar modo nella fase acuta, che richiede un'immediata disponibilità di personale. La fase acuta, di regola, dura ca. 72 ore. La fase di ripristino vede maggiormente toccati altri partner della Protezione Popolazione, e per questo motivo si lascia la competenza di delega alla Polizia cantonale. Si prevede che, in una prima fase, la polizia effettuerà il trapasso alla SMPP o, a dipendenza dell'evento, a un Partner istituzionale della protezione della popolazione.

Art. 11

Stato maggiore regionale di condotta (SMRC)

¹Lo **SMRC** è un organo di condotta che permette la coordinazione di più SMEPI attivi nella medesima regione.

²La costituzione di uno SMRC deve essere ordinata o autorizzata dal Comandante dello SMCC.

³Esso è di norma condotto da un ufficiale della Polizia cantonale.

Questo articolo viene completamente riscritto in quanto il cpv. 1 non è più attuale, mentre il cpv. 2 è stato ripreso e integrato nel nuovo art. 10 cpv. 3.

Capoverso 1

Questa nuova struttura permette allo SMCC di concentrare le sue attività di condotta e coordinazione a livello Cantone.

Capoverso 2

L'inserimento dell'autorizzazione per la costituzione dello SMRC da parte del Comandante dello SMCC evita la creazione di strutture di condotta che vadano a stridere con la struttura cantonale.

Capoverso 3

Il fatto di stabilire che la coordinazione è nelle mani della Polizia cantonale, permette di avere una struttura identica agli altri livelli di condotta (SMCC – SMRC).

Art. 12

Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI) ¹Lo SMEPI coordina l'intervento dei primi enti mobilitati, di regola polizia, pompieri e servizi d'autoambulanza.

²Esso è condotto, di principio, dalla Polizia cantonale.

Capoverso 1

Il testo corrisponde a quello vigente (con la precisazione, conformemente alla tempistica dell'intervento, **servizi d'autoambulanza** che sostituisce la precedente dicitura **servizi sanitari**), ma ha dovuto essere ripreso per motivi formali (inserimento del numero del capoverso).

Capoverso 2

La competenza della Polizia cantonale, di cui al cpv. 2, è desumibile dall'art. 1 cpv. 2 cifra 5 della Legge sulla polizia (LPol, RL 1.4.2.1); è infatti la Polizia cantonale a coordinare i primi interventi in caso di incidenti e di catastrofi e a prestare assistenza. Uno dei compiti primari della Polizia cantonale è proprio quello di proteggere, soccorrere e intervenire. Essa, per la sua presenza costante sul territorio, adotta e coordina le prime azioni degli enti di primo intervento atte a garantire la sicurezza dei luoghi e a gestire l'avvenimento.

Art. 27

Rimedi di diritto ¹Contro le decisioni **dei Municipi** è dato ricorso **al Consiglio di Stato**; è **applicabile la** legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale **cantonale** amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (**LPAm**).

³Dichiarato lo stato di necessità:

- a) tutte le decisioni sono immediatamente esecutive;**
- b) i ricorsi non hanno effetto sospensivo;**
- c) nell'ambito dell'approvvigionamento economico del Paese il termine di ricorso è di 5 giorni.**

Capoversi 1 e 2

Trattasi di semplici adeguamenti formali.

Capoverso 3

Al cpv. 3 sono state introdotte le lett. a, b e c.

Al fine di accelerare la procedura al momento di ordinare misure volte a contrastare una situazione di grave penuria, i termini di ricorso nell'ambito dell'approvvigionamento economico del Paese sono stati abbreviati rispetto alle disposizioni generali di cui alla legge sulla procedura amministrativa per i ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo, che prevedono un termine di ricorso di 30 giorni (cfr. art. 68 LPAm). Il termine di ricorso di 5 giorni coincide con i termini di ricorso introdotti nella nuova LAP (art. 46 cpv. 3 LAP).

5. CONGRUENZE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2016/2019

La presente revisione non è prevista esplicitamente dal Rapporto del Consiglio di Stato sulle linee direttive e sul piano finanziario 2016-2019. Essa si inserisce però nell'ottica generale di ottimizzare un'organizzazione efficiente e professionale capace di garantire la necessaria protezione della popolazione in caso di eventi maggiori o di catastrofi.

Le modifiche di legge proposte non comportano un aumento delle spese, né hanno conseguenze sul personale dello Stato.

6. CONCLUSIONE

Per le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare la revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 gennaio 2017 n. 7275 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 è così modificata:

Ingresso

- vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC);
- vista la legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese dell'8 ottobre 1982 (LAP);
- visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5785 del Consiglio di Stato,

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹La protezione della popolazione è un sistema integrato con il compito di coordinare l'intervento delle autorità cantonali e comunali e di organizzazioni civili di aiuto e salvataggio in caso di eventi maggiori o di catastrofe.

²Essa ha altresì lo scopo di garantire, in caso di stato di necessità, l'attività governativa e amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili così come l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale.

Art. 3

¹Il Cantone esercita la sorveglianza sulla protezione della popolazione e sull'approvvigionamento economico del Paese determinandone l'organizzazione.

²Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione, designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge e funge da Servizio cantonale per l'approvvigionamento economico del Paese.

³Il Consiglio di Stato allestisce un catalogo relativo all'analisi dei pericoli.

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

³I Comuni istituiscono il Servizio di riferimento per l'approvvigionamento economico del Paese. Tale Servizio sottostà al coordinamento e alla vigilanza del Dipartimento competente.

Art. 9 cpv. 2 lett. a) e b) e 3 (nuovo)

²L'OSMC si fonda sulle seguenti strutture:

- a) Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);
- b) Stato maggiore regionale di condotta (SMRC);

³L'OSMC opera, di regola, in tre fasi distinte:

- fase di pianificazione;
- fase di condotta acuta;
- fase di condotta del ripristino.

Art. 10 cpv. 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo)

**Stato maggiore
cantonale di condotta
(SMCC)**

³Esso è competente quando le circostanze lo esigono, per predisporre e coordinare, in collaborazione con le autorità locali, le necessarie misure d'urgenza e di assistenza e condurne l'attuazione; tali misure, qualora non siano potute essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.

⁴La sua attivazione è decisa dal Comandante della Polizia cantonale; in caso di impedimento di questo e in successione, dal suo sostituto o dall'ufficiale di picchetto della Polizia cantonale.

⁵La Polizia cantonale conduce, di regola, la fase di pianificazione e acuta, mentre può delegare ad un partner della Protezione della popolazione la condotta della fase di ripristino. La continuità di condotta deve essere garantita in ogni fase.

Art. 11

**Stato maggiore
regionale di condotta
(SMRC)**

¹Lo SMRC è un organo di condotta che permette la coordinazione di più SMEPI attivi nella medesima regione.

²La costituzione di uno SMRC può essere ordinata o autorizzata dal Comandante dello SMCC.

³Esso è di norma condotto da un ufficiale della Polizia cantonale.

Art. 12

¹Lo SMEPI coordina l'intervento dei primi enti mobilitati, di regola polizia, pompieri e servizi d'autoambulanza.

²Esso è condotto, di principio, dalla Polizia cantonale.

Art. 27

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato; è applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

³Dichiarato lo stato di necessità:

- a) tutte le decisioni sono immediatamente esecutive;
- b) i ricorsi non hanno effetto sospensivo;
- c) nell'ambito dell'approvvigionamento economico del Paese il termine di ricorso è di 5 giorni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.